

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897-ter-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi  
ed operazioni a premio

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta  
antimeridiana del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1897

*«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili  
dello Stato e disposizioni in materia tributaria»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Ambiente

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento al nostro esame risulta dallo stralcio, effettuato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897 e contiene norme in materia di concorsi ed operazioni a premio. Il rilevante sviluppo che queste manifestazioni promozionali hanno assunto negli ultimi tempi ha indotto il Governo a promuovere una sostanziale modificazione delle disposizioni che regolano la materia e che risalgono agli anni 1938-1939.

La disciplina che si propone è il risultato di un'approfondita discussione nella Commissione finanze e tesoro; sostanzialmente, vengono modificate le disposizioni contenute negli articoli 54 e 58, e conseguentemente quelle di altri articoli, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973.

Chi desidera promuovere concorsi o operazioni a premio deve darne previa comunicazione all'autorità competente, che è il Ministero delle finanze se il valore dei premi è superiore a 100 milioni di lire, e, negli altri casi, l'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede l'interessato. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi utili a descrivere i contenuti e le modalità del concorso o dell'operazione e deve essere accompagnata dai documenti richiesti e dalle attestazioni di adempimen-

to delle previste obbligazioni. La comunicazione in questione tiene luogo dell'autorizzazione precedentemente richiesta; l'autorità che ha ricevuto la comunicazione può però disporre la sospensione della manifestazione o vietarne lo svolgimento qualora il concorso appaia elusivo del monopolio statale dei giochi o riguardi generi alimentari e di largo consumo ed altresì quando non sia garantita la pubblica fede o lo svolgimento avvenga secondo modalità diverse da quelle comunicate; un apposito regolamento dovrà poi dettare le norme di attuazione della nuova disciplina.

Un'ultima disposizione riguarda le pene pecuniarie per i contravventori, che sono diversamente stabilite a seconda che si tratti del mancato invio della prescritta documentazione oppure di manifestazione intrapresa benchè espressamente vietata.

La nuova disciplina di organizzazione dei concorsi e delle operazioni a premio e le nuove pene pecuniarie si applicheranno dopo l'entrata in vigore del regolamento.

La Commissione finanze e tesoro ha unanimemente apprezzato la semplificazione contenuta nella nuova disciplina e propone quindi l'approvazione del disegno di legge n. 1897-ter, con le modifiche introdotte.

BEORCHIA, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

**sul disegno di legge**

7 febbraio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, invitando comunque la Commissione di merito ad armonizzare la disciplina in esso contenuta con quella posta dal disegno di legge n. 1972.

**su emendamenti**

10 maggio 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

14 febbraio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si suggerisce, comunque, al comma 4 dell'articolo 1, di rimodulare in alto l'entità della pena pecuniaria, che appare troppo modesta.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge**

(Estensore: ANDREATTA)

13 giugno 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

**su emendamenti**

(Estensore: CORTESE)

20 giugno 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione degli emendamenti 1.5 e 1.6, su cui il parere è contrario per insussistenza della copertura ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, in quanto comportanti una diminuzione di un gettito già previsto in bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Norme in materia di gioco del lotto  
e di concorsi ed operazioni a premio**

## Art. 1.

1. Il limite di lire 250.000 fissato dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1984, n. 117, entro cui le vincite al lotto vengono pagate dal ricevitore con i fondi della riscossione, è elevato a lire 1.250.000.

2. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 43, primo comma, le parole «non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla comunicazione prevista dall'articolo 58»;

b) nell'articolo 43, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comunicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, sono soppresse le parole «dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 - 1. La comunicazione indicata dall'articolo 43 non può essere eseguita tramite intermediari od organizzatori»;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di concorsi  
ed operazioni a premio**

## Art. 1.

**Soppresso**1. *Identico:*

a) nell'articolo 43, primo comma, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, le parole: «non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla comunicazione prevista dall'articolo 54»;

b) nel citato articolo 43, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comunicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono soppresse le parole «dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

e) nell'articolo 54 le parole da «L'auto-rizzazione» a «dagli articoli 58 e 59:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a premi non possono essere iniziate prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione indicata nell'articolo 43. Entro tale termine, il concorso o l'operazione a premi oggetto della comunicazione possono essere vietati con motivato decreto del Ministro delle finanze o dell'Intendente di finanza, secondo le competenze specificate dall'articolo 58:»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) l'articolo 54, già sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - 1. Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a premio debbono essere precedute dalla comunicazione all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 58. Detta comunicazione deve contenere:

a) il piano del concorso o dell'operazione con l'indicazione del regolamento in base al quale vengono attribuiti i premi;

b) il valore dei premi promessi che viene posto a base della determinazione delle tasse dovute, comprensivo di IVA e comprovato da fattura o preventivo di spesa.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) ricevuta attestante l'avvenuto versamento su conto corrente postale dell'importo relativo alle tasse dovute;

c) ricevuta attestante l'avvenuto versamento su conto corrente postale dell'importo relativo alla cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi determinato nella misura di un sesto del valore dichiarato, ovvero attestazione di fideiussione, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, per uguale importo.

3. L'autorità che, ai sensi dell'articolo 58, ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, può disporre la sospensione delle manifestazioni ovvero vietarne lo svolgimento qualora:

a) per la mancanza di reali scopi di promozione commerciale il concorso appaia eludere il monopolio statale dei giochi;

b) i concorsi e le operazioni a premio riguardino generi alimentari e generi di largo e popolare consumo previsti in apposito decreto emanato annualmente dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

(Segue: Testo del Governo)

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 43 deve essere fornita la prova dell'avvenuto deposito di una cauzione idonea a garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi»;

g) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - 1. La comunicazione indicata nell'articolo 43 deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premi»;

h) nell'articolo 62, primo comma, le parole «prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «prima che siano decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43»;

i) nell'articolo 62, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «dell'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43».

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal comma 2, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

4. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a premio contemplati dall'articolo 43 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 2 della legge

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) i concorsi e le operazioni non garantiscano la pubblica fede;

d) lo svolgimento della manifestazioni avvenga secondo un regolamento diverso da quello comunicato».

**soppressa**

f) l'articolo 58, già sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - 1. La comunicazione indicata nell'articolo 54 deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premi»;

**soppressa**

**soppressa**

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal comma 1, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

15 luglio 1950, n. 585, e modificato dalla presente legge, senza aver inviato la prescritta comunicazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. Qualora le manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui all'articolo 54 del medesimo regio decreto, oppure continuate dopo che sia stata rilevata la predetta infrazione, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.